

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO PRESSO LE VARIE SEDI DEL CONSORZIO 1 TOSCANA NORD — C.I.G.: 7877885C59

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1- OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto l'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di fornitura di "Fornitura di gasolio agricolo agevolato presso le varie sedi del Consorzio 1 Toscana Nord— C.I.G. 7877885C59 "nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto e nella documentazione inerente l'appalto di cui si tratta.

ART. 2- IMPORTO

L'importo a base di gara è determinato in via estimativa in euro € 90.000,00 al netto dell'I.V.A. al 10% e comprendente tutti gli oneri, prescrizioni e obblighi di cui al presente capitolato.

Il Consorzio, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto pari ad € 18.000,00, può imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Il **Criterio di valutazione offerte** è il massimo ribasso sul prezzo desumibile dalla pagina "Prodotti petroliferi prezzi medi provinciali" del sito web della Camera di Commercio di Pisa vigente tempo per tempo.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'affidamento è stabilita in 24 mesi con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma sul relativo contratto, indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo stabilito non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che detto importo venga raggiunto anche in un termine minore.

Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino all'esaurimento dell'importo stabilito, affinché la stazione appaltante possa indire apposita procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4- MODALITÀ DI FORNITURA

L'aggiudicatario della fornitura è obbligato a consegnare presso (franco) le ubicazioni/cisterne di volta in volta indicate dal Consorzio situate all'interno del proprio comprensorio i quantitativi di volta in volta ordinati di entità superiore ai 2.000 litri per ogni ordinativo/fornitura.

Le consegne avverranno presso le seguenti sedi:

- . in Via Scatena n. 4, 55012 Santa Margherita Capannori LU
- . in Via della Migliarina n. 64 55049 Viareggio LU,
- . in Via della Bonifica 2150 55045 Massarosa LU)

A seguito di ogni singola fornitura l'aggiudicatario rilascerà il documento fiscale / di trasporto richiesto con indicati, fra l'altro, data, luogo / cisterna fornitura, quantità rifornita. Il buono dovrà altresì essere firmato dall'addetto del Consorzio.

ART. 5- MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio avverrà, successivamente, dietro presentazione di regolari fatture intestate a Consorzio 1 Toscana Nord, via della Migliarina n. 64/a Viareggio (Lucca) P.IVA/CF: 02350460461.

Il Consorzio effettuerà il pagamento con bonifico bancario a 60 gg. fine mese previo accertamento della regolarità nell'esecuzione del servizio e della regolarità della posizione contributiva (DURC valido).

Il ricevimento di DURC negativo potrà comportare ritardi nei pagamenti senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabili a tale causa.

Inoltre la ricezione di Durc che segnali un'inadempienza contributiva, potrà comportare l'avvio della procedura di intervento sostitutivo del Consorzio 1 Toscana Nord in qualità di stazione appaltante (trattenuta dai pagamenti dell'importo corrispondente all'inadempienza).

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3, L. 136/10, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, su un apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi) dovranno essere comunicati al committente entro 7 giorni dalla loro accensione, o comunque all'atto dell'emissione della prima fattura.

L'Appaltatore ha infatti l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13.08.10, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della medesima legge, nonché della risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore dovrà altresì eleggere domicilio in Italia all'atto della stipula del contratto.

Ogni variazione delle coordinate bancarie o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla stazione appaltante, che in caso contrario è sollevata da ogni responsabilità. Nel caso in cui l'appalto venga aggiudicato a un'associazione temporanea, ciascun partecipante all'ATI dovrà emettere fattura per i servizi rispettivamente eseguiti.

I pagamenti verranno invece eseguiti a favore della capogruppo mandataria, anche per conto della mandante.

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi.

La ditta aggiudicataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

ART. 7- INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nel caso in cui il servizio non risulti prestato in modo completo e secondo le modalità all'art. 4 e dalla normativa di legge in vigore al momento della eventuale inadempienza, il Consorzio, contesterà l'inadempimento in forma scritta al fornitore e si riserverà di applicare, a proprio insindacabile giudizio, una penale pari a € 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella fornitura oggetto dell'affidamento.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell'evento che ha causato l'applicazione di penale.

Il Consorzio avrà inoltre la facoltà di sospendere i pagamenti in scadenza a favore della ditta, sino a quando la ditta non avrà provveduto alla risoluzione delle anomalie.

L'applicazione di penali non esclude la possibilità da parte del Consorzio di risolvere immediatamente il contratto in considerazione della gravità dell'infrazione commessa e di addebitare alla ditta tutti i danni derivanti dalle inadempienze contestate.

In caso di risoluzione contrattuale, o in caso di fallimento dell'Appaltatore, Il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

ART. 8 — GARANZIE

Garanzia Definitiva (art.103 del vigente Codice dei Contratti Pubblici):

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Alla garanzia di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART. 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui previsti dalla legge e, comunque, nei seguenti casi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti: a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del RUP circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il regolare funzionamento degli impianti;

g) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;

i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio (situazioni di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

2. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art.3, D. Lgs.136/10.

3. L'appaltatore è comunque sempre tenuto nei casi suindicati al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 10— CONTROVERSIE

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti a norma di legge.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di Lucca.

ART. 11- SPESE CONTRATTUALI

Eventuali spese per la stipulazione del contratto saranno poste a carico dell'Appaltatore.